

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZIONE PRIMA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Dr.ssa ALESSANDRA VIGNOLA

all'udienza del 25/02/2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di:

Ve.Ma., nato (...)

Elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Si.Ro. del Foro di Genova (Via (...))

Difeso ed assistito dall'Avv. S.Ro. di fiducia

LIBERO PRESENTE IMPUTATO

del reato di cui all'art. 337 c.p. per avere usato violenza per opporsi a Le.El., Tr.An., Ma.Ma., No.Da., in servizio presso Nucleo Radiomobile Carabinieri Genova, mentre compivano un atto del proprio ufficio: in particolare, per sottrarsi al controllo di polizia non rispettava l'"alt" intimato dagli operanti ed impegnava gli stessi in un inseguimento che esponeva, i Carabinieri ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio del 23.01/15, Ve.Ma. veniva chiamato a rispondere del reato a lui ascritto e di cui in epigrafe.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, veniva sentito il teste del Pm Tr., il teste della Difesa Fa.; l'imputato si sottoponeva ad esame; si acquisivano i documenti ritenuti utili ai fini della decisione. Esaurita l'assunzione delle prove. Le parti venivano invitate a formulare le rispettive conclusioni.

Secondo la tesi accusatoria, in data 07.08/13 verso le ore 04.45 notturne una Smart percorreva v. (...) a velocità sostenuta in direzione centro città; in prossimità del posto di blocco predisposto dagli operanti all'altezza del monumento (...), il conducente inchiodava ed invertiva la marcia. In considerazione della manovra sospetta, gli operanti si ponevano all'inseguimento a bordo dell'auto di servizio, con sirene e lampeggianti, senza avere il tempo di intimare l'alt. Il veicolo in fuga oltrepassava il semaforo rosso e svoltava in v.de (...), costringendo ad analoga manovra anche l'auto di servizio. Una volta fermata la vettura, il conducente lanciava un involucre dal finestrino, quindi tentava di scappare, ma veniva bloccato. Dalle analisi svolte, il contenuto dell'involucre risultava cocaina; nel corso della perquisizione domiciliare veniva, invece, rinvenuto hashish (cfr. deposizione testimoniale resa da Tr.).

Secondo l'opposta tesi difensiva, l'imputato effettuava l'inversione di marcia dopo aver avvistato il posto di blocco; la velocità tenuta dalla (...) era contenuta (cfr. deposizione testimoniale resa da Fa., esame dell'imputato); l'auto su cui viaggiavano gli operanti aveva attivato i soli lampeggianti ma non la sirena, sicché l'imputato si sarebbe avveduto della presenza della Polizia solo dopo l'arrivo in v.de (...); il semaforo posto all'incrocio con tale via era lampeggiante (cfr. esame dell'imputato).

L'imputato va assolto dal reato di resistenza a lui ascritto in imputazione.

Se, da un lato, l'intimazione del segnale di alt da parte degli operanti non costituisce presupposto di fatto necessario per integrare opposizione all'atto dell'ufficio - come nel caso di specie in cui, per espressa affermazione del teste di PG, tale segnale non era stato impartito -, dall'altro lato è sufficiente una condotta di guida pericolosa nella fuga, tale da porre in pericolo l'incolumità degli inseguitori. In particolare, "in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga; alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada" (Cass. Pen., sez. F, n. 40 del 10.09/13). Pertanto, qualunque manovra pericolosa costituente ostacolo all'inseguimento - preceduta o meno dall'intimazione del segnale di arresto - integra l'elemento materiale della condotta delittuosa, esulando da esso solo la fuga passiva: in effetti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità" (Cass. Pen., Sez. II, n. 46618 del 20.11/09). Non sussiste, nel caso di specie, l'evidenza di un'esposizione al pericolo per l'incolumità pubblica, né di un'indiretta coartazione psicologica per i pp.uu.: depongono in tal senso l'avanzata ora notturna e la stagione estiva inoltrata, che rendono del tutto verosimile l'assenza di circolazione veicolare e pedonale sulla pubblica via: in effetti, poiché "nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, non deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, non essendosi fermato con il segnale "rosso", aveva tentato di sottrarsi all'inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocità" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 35448 del 08.07/02). Incerta risulta, inoltre, la percezione da parte dell'imputato dell'inseguimento posto in essere dagli operanti al proprio veicolo, atteso il difetto di segnalazione dell'alt e considerato che la mera segnalazione luminosa/acustica posta in essere rendeva compatibile la presenza dell'auto di servizio - della quale pure l'imputato si era avveduto, posto che aveva notato la presenza dei lampeggianti - con la necessità di eseguire un diverso intervento urgente.

In considerazione dei motivi sopra esposti, l'imputato va assolto dal reato a lui ascritto per non essere stata raggiunta la prova che il fatto costituisca reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

VE.Ma, dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Genova il 25 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2016.